

1) In relazione al **subappalto**

Premesso che il Bando al punto V - ALTRE INFORMAZIONI recita "...F) Indicazione della terna dei subappaltatori e dei lavori che si intendono subappaltare nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/16";

Si chiede conferma di confermare:

- che il riferimento all'art. 105 (Subappalto) sia un refuso e che il corretto riferimento sia l'art. 174 (Esecuzione delle Concessioni - subappalto) del citato Codice;
- che sia pertanto applicabile l'esonero previsto per le microimprese, piccole e medie imprese in relazione all'indicazione della terna dei subappaltatori.

R.: Il riferimento all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, indicato al punto V del Bando di gara, è corretto in linea generale per quanto attiene la disciplina del subappalto. Nel caso specifico, trattandosi di esecuzione di concessione, è applicabile la disciplina di cui all'art. 174, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

2) In relazione all'eventuale partecipazione in **Raggruppamento temporaneo di Imprese**

Si chiede conferma della possibilità per il concorrente di costituirsi in un Raggruppamento temporaneo di Imprese per cooptazione di tipo verticale.

R.: Il concorrente alla concessione può partecipare come raggruppamento temporaneo di soggetti di tipo verticale che posseda complessivamente i requisiti richiesti (economico – finanziari e tecnico-organizzativi) e i cui componenti devono possedere ciascuno una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui alle lettere a) e b) indicati al punto 2 (Soggetti ammessi alla gara) del Bando di gara (pag. 4).

Resta fermo l'istituto della cooptazione previsto dal vigente art. 92, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.